

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-950 del 17/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023 intestata ad AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di via Fani n. 85.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1002 del 17/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023 intestata ad AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di via Fani n. 85.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023 ad oggetto: *"D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Quattro Novembre n. 149. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di via Fani n. 85."* rilasciata nell'ambito dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, emessa da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023;

Dato atto che la determinazione di Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra è ricompresa nella Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-4400 citata, della quale costituisce l'Allegato 2;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C, il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995.

Vista la richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 sopra citata, presentata in data 02/08/2024 e acquisita ai PG/2024/142232, 142234, 142236, 142237 e n. 142239, da **AXPO Energy Solutions Italia spa**, per mutato fabbisogno energetico dello stabilimento e conseguente ridimensionamento dell'impianto a progetto da una potenza di 3,36 MWe (7,373 MWt) autorizzata ad una potenza di 2,667 MWe (5,860 MWt) attualmente prevista;

Evidenziato che la modifica dell'impianto in progetto comporta la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023 di cui sopra, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia;

Dato atto che con nota PG/2024/155159 del 28/08/2024, questa Agenzia ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., ed ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter della medesima legge;

Visti gli esiti della prima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi con modalità telematica in data 19 settembre 2024 che si è conclusa delegando il responsabile del procedimento a inviare alla

ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione;

Vista pertanto la nota PG/2024/186856 del 16/10/2024 con la quale sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 30/10/2024 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste acquisite al PG/2024/197175;

Visti gli esiti della seconda seduta conclusiva della Conferenza di Servizi svoltasi con modalità telematica in data 17 Dicembre 2024, ove, relativamente alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, è stato espresso parere favorevole al rilascio della stessa nel rispetto delle prescrizioni indicate negli esiti degli endoprocedimenti;

Dato atto pertanto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/12/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nulla Osta allo scarico Prot. Com.le 24363 del 13/12/2024, acquisito al PG/2024/226673, a firma del Capo Settore IV Servizio LL.PP. del Comune di Bertinoro, ove vengono confermate le prescrizioni vigenti e viene proposta la sostituzione della planimetria;
- impatto acustico: Nulla osta acustico Prot. Com.le 23247 del 27/11/2024, acquisito al PG/2023/226927, a firma del Capo Settore Governo del Territorio del Comune di Bertinoro ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato C;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023 ad oggetto: *"D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Quattro Novembre n. 149. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di via Fani n. 85."* rilasciata nell'ambito dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, emessa da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione della planimetria a corredo dell'ALLEGATO B con la planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023** ad oggetto: *“D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Quattro Novembre n. 149. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di via Fani n. 85.”* rilasciata nell'ambito dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, emessa da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione della planimetria a corredo dell'ALLEGATO B con la planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a

richiesta degli organi incaricati al controllo.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di AXPO Energy Solutions Italia spa di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica pari a 3,36 MWe e potenza termica nominale pari a 7,373 MWt, sito nel Comune di Bertinoro (FC), via Caduti di via Fani n. 85, è autorizzato mediante Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, adottata e rilasciata adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023. AXPO Energy Solutions Italia spa è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sulla base dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023. La determinazione di Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra è ricompresa nella Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-4400 citata in precedenza, di cui costituisce l'Allegato 2.

AXPO Energy Solutions Italia spa ha presentato istanza aggiornamento dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 sopra citata, per mutato fabbisogno energetico dello stabilimento ubicato in Comune di Bertinoro (FC), via Caduti di via Fani n. 85, e conseguente ridimensionamento dell'impianto a progetto da una potenza di 3,36 MWe (7,373 MWt) autorizzata ad una potenza di 2,667 MWe (5,860 MWt) attualmente prevista, con richiesta di acquisire, nell'ambito della Conferenza di Servizi, i pareri necessari al rilascio dei seguenti nulla osta, atti di assenso e autorizzazioni necessari per la modifica dell'impianto in progetto, fra cui la sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023 di cui sopra, comprensiva anche della autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

Con nota prot. n. PG/2024/155159 del 28/08/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., ed è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter della medesima legge, nella quale sono coinvolte diverse amministrazioni, tra le quali in particolare anche:

- Comune di Bertinoro;
- AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica (D.S.P.) di Forlì;

Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota del 10/09/2024 prot. n. PG/2024/162842 ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e al Servizio Sistemi Ambientali dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria di quanto richiesto dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Comune di Bertinoro di esprimere le proprie valutazioni In merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento

che tali aspetti vengono trattati direttamente da Comune per il rilascio del titolo edilizio all'interno della Conferenza di Servizi decisoria.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica ed il Comune di Bertinoro si sono espressi favorevolmente nella seduta conclusiva della Conferenza di servizi svoltasi in data 17/12/2024.

Con mail del 17/09/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha comunicato la valutazione positiva dell'istruttoria tecnica nella quale si evidenzia che:

- non vi sono differenze rispetto alla configurazione precedentemente autorizzata a parte alcune cose (potenzialità termica elettrica e frigorifera);
- il sistema di abbattimento rimarrà lo stesso (SCR);
- i limiti di emissione proposti rimangono gli stessi compresa NH_3 richiesta per la presenza di SCR.

Atteso che la conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di cui all'art. 269 comma 3 del Digs 152/06 e s.m.i., è stata verificata dal Comune di Bertinoro nell'ambito della Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della valutazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata e del parere di Azienda U.S.L. della Romagna - Sede di Forlì espresso nella seduta conclusiva della Conferenza di servizi del 17/12/2024, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023, rilasciata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena unitamente alla Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4400 del 04/09/2023, e dalla documentazione conservata agli atti, presentata in data 02/08/2024 e acquisita al prot. n. PG/2024/142232, 142234, 142236, 142237 e n. 142239, nell'ambito della istanza di aggiornamento della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

VENTILATORI PER LAVAGGIO ARIA INTERNA AL LOCALE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - MOTORE ENDOTERMICO IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE (5,860 MWt, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo

Impianto di abbattimento: SCR (riduzione catalitica selettiva mediante soluzione di urea tecnica), catalizzatore ossidante

Portata massima	12.915	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	95	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	240	mg/Nmc
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	50	mg/Nmc
Ammoniaca	10	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. **Congiuntamente alla comunicazione di messa in esercizio** di cui precedente al punto 2. dovrà essere presentata una dichiarazione da parte del produttore/costruttore o di tecnico abilitato che certifichi che il sistema installato sul motore endotermico di cui alla **emissione E1** è equivalente o superiore, in relazione al mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo, ai sistemi di controllo della combustione previsti dall'articolo 294 del DLgs 152/06.
8. Fin dalla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, dovrà essere installata e mantenuta in funzione una sonda per la misura e registrazione in continuo del tenore di ossigeno in eccesso. La registrazione deve avvenire su supporto informatico e deve essere mantenuta a disposizione per la consultazione degli organi di vigilanza.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena)

- della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e

conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);

	ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Premesso che:

- con Determinazione Arpae SAC n. DET-AMB-2023-4400 del 04.09.2023 è stata adottata e rilasciata Autorizzazione Unica (ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 115/2008) per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" da ubicarsi in Comune di Bertinoro, via Caduti di via Fani n. 85;

- l'Autorizzazione Unica rilasciata con DET-AMB-2023-4400 del 04.09.2023 ricomprende l'Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi del DPR 59/2013) adottata con Determinazione Arpae SAC n. DET-AMB-2023-4048 del 08.08.2023, che sostituisce il Nulla Osta di Impatto Acustico, ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995;

Visto il Nulla Osta di Impatto Acustico, riportato nell' "allegato C" dell' "Allegato 2" alla Determinazione Arpae SAC n. DET-AMB-2023-4400 del 04.09.2023;

Visto che:

- Axpo Energy Solutions Italia S.p.A. ha presentato richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115, adottata e rilasciata con con Determinazione Arpae SAC n. DET-AMB-2023-4400 del 04.09.2023, relativa allo stabilimento sito in via Caduti di via Fani n. 85, a Bertinoro, per mutato fabbisogno energetico dello stabilimento e conseguente ridimensionamento dell'impianto a progetto da una potenza di 3,36 Mwe (7,373 Mwt) autorizzata ad una potenza di 2,667 Mwe (5,860 Mwt);

- Arpae SAC, in relazione a tale richiesta, ha trasmesso "Comunicazione di avvio procedimento" e "Indizione di Conferenza di Servizi", con nota acquisita al prot. com.le n. 16844 del 28.08.2024;

Precisato che nell'ambito della Conferenza di Servizi devono essere acquisiti, tra gli altri, i pareri necessari alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi del DPR 59/2013) adottata con Determinazione Arpae SAC n. DET-AMB-2023-4048 del 08.08.2023, che ricomprende il Nulla Osta di Impatto Acustico, ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995;

Vista la documentazione relativa all'impatto acustico, presentata dalla ditta, in sede di istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica:

- "Valutazione previsionale di impatto acustico" - rif documento "6.3 PIA2201.2 del 25-07-2024";

- rapporto misure di clima acustico (Rilievi COSTELL - Infia del 23-02-2022 e del 18-02-2023);

- Elaborato architettonico barriera acustica con fotoinserimento - rif. Documento "3.22 S2028-I9-00-0011 Rev. 01";

Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2024/189181 del 19.10.2024, acquisito al prot. Com.le n. 20739 del 21.10.2024;

Preso atto che:

- L'attività in oggetto concerne un impianto costituito da n. 1 gruppo di trigenerazione con motore endotermico JMS 616 GS-N.L. alimentato a gas metano in grado di generare una potenza elettrica di 2,677 (Mwe). L'energia termica recuperabile sarà utilizzata per produrre acqua calda a una temperatura di circa 103 (°C) per una potenza complessiva di circa 2415 (kW) termici.

Preso atto, in particolare, della parte conclusiva del Parere Arpae PG/2024/189181 del 19.10.2024, acquisito al prot. Com.le n. 20739 del 21.10.2024, che di seguito si riporta:

“ ... omissis ... Sulla base di quanto presentato, viste e valutate le integrazioni prodotte, visti gli esiti delle simulazioni previsionali effettuate dal TCA, si valuta che l'attività come descritta nella relazione tecnica presentata, a seguito dell'attuazione delle misure di contenimento previste (sorgenti silenziate e barriera acustica), non determinerà il superamento dei limiti assoluti e differenziali di immissione ex artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997, sia nel tempo di riferimento diurno che notturno. Si evidenzia che le simulazioni effettuate evidenziano ai recettori R1 e R4, il maggior impatto con valori prossimi ai limiti (valore massimo calcolato 2,9 dBA ad h.1,5 m di R1 e R4 contro un valore limite di 3dBA).

Conclusioni

Per quanto sopraesposto, visto il parere Arpae PG/2023/108890, viste le modifiche previste sul progetto autorizzato, ex DPR 59/2013, con Det. Amb. 2023-4048 del 08/08/2023, esaminata la Valutazione previsionale di impatto acustico e nello specifico le valutazioni del TCA, valutato che sulla base dei dati forniti l'attività non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si rilevano elementi ostativi alle modifiche previste; si propone, quindi, che la prescrizione N. 1) del nulla osta art. 8 della L 447/95 rilasciato alla ditta con Det. Amb. PG/2023/108890 (allegato C) venga aggiornata come di seguito indicato:

1. preliminarmente all'attivazione dell'impianto dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste, consistenti in:

– attuazione di una barriera acustica, con caratteristiche e requisiti acustici indicati dal TCA (rif. documento 3.22 - S2028-I9-00-0011 Rev. 01 del 26/07/2024 - “ Elaborato Architettonico - barriera acustica e fotoinserimento” e Relazione Tecnica PIA2201.2 del 25-07-2024); entro tre mesi dalla realizzazione della barriera, dovrà quindi essere inviata all'AC la relativa scheda tecnica da cui si evinca il rispetto di detti requisiti acustici.

– attuazione dei sistemi di insonorizzazione previsti alle sorgenti da installare, al fine di conseguire il requisiti acustici riportati nella relazione tecnica PIA2201.2 del 25-07-2024 (pag 25-26 di 38);

Si confermano altresì le altre prescrizioni, raccomandazione precisazioni che si richiamano di seguito:

2. le restanti “piccole” sorgenti (split esterno del climatizzatore della sala quadri, elettroventilatore di tenuta della diverter, elettropompa dell'urea o della soluzione ammoniacale, elettroventilatori sala trasformatore elevatore), qualora installate “non dovranno superare i 60 [dBA] ad 1m di distanza da ogni singola” fonte.

3. Le opere di contenimento acustico e i requisiti acustici indicati ai punti precedenti dovranno essere mantenuti, ovvero conservati nel tempo, al fine di non incrementare l'impatto acustico dell'impianto e garantire il mantenimento del rispetto dei limiti di legge.

4. Entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere inviata all'Amministrazione

comunale una relazione tecnica di collaudo acustico, contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei recettore R1 e R4, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle mitigazioni acustiche attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo notturno, dovranno avere idonei tempi di misura, atti a caratterizzare l'impatto della attività e verificare l'effettivo rispetto del limite di immissione differenziale notturno: dovrà essere misurato il rumore ambientale nella condizione di massima rumorosità, con impianto a regime ed il rumore residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità notturna dello stesso. La relazione di collaudo acustico dovrà contenere, unitamente all'esito dei rilievi fonometrici, la descrizione dei fenomeni sonori rilevati durante le misure e l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali.

5. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 4) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'impianto, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge. Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

Visto il D.Lgs n. 115/2008;

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la Legge 447/95;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento valutazione di impatto acustico prot. 23233 del 27.11.2024;

PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'attivazione dell'impianto dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste, consistenti in:

– attuazione di una barriera acustica, con caratteristiche e requisiti acustici indicati dal TCA (rif. documento 3.22 - S2028-I9-00-0011 Rev. 01 del 26/07/2024 - "Elaborato Architettonico - barriera acustica e fotoinserimento" e Relazione Tecnica PIA2201.2 del 25-07-2024); entro tre mesi dalla realizzazione della barriera, dovrà quindi essere inviata all'AC la relativa scheda tecnica da cui si evinca il rispetto di detti requisiti acustici.

– attuazione dei sistemi di insonorizzazione previsti alle sorgenti da installare, al fine di conseguire i requisiti acustici riportati nella relazione tecnica PIA2201.2 del 25-07-2024 (pag 25-26 di 38);

2. le restanti "piccole" sorgenti (split esterno del climatizzatore della sala quadri, elettroventilatore di tenuta della diverter, elettropompa dell'urea o della soluzione ammoniacale, elettroventilatori sala trasformatore elevatore), qualora installate "non dovranno superare i 60 [dBA] ad 1m di distanza da ogni singola" fonte;

3. Le opere di contenimento acustico e i requisiti acustici indicati ai punti precedenti dovranno essere mantenuti, ovvero conservati nel tempo, al fine di non incrementare l'impatto acustico dell'impianto e garantire il mantenimento del rispetto dei limiti di legge;

4. Entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale, e ad Arpae – Servizio Territoriale – Forlì-Cesena, una relazione tecnica di collaudo acustico, contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei recettore R1 e R4, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle mitigazioni acustiche attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo notturno, dovranno avere idonei tempi di misura, atti a caratterizzare l'impatto della attività e verificare l'effettivo rispetto del limite di immissione differenziale notturno: dovrà essere misurato il rumore ambientale nella condizione di massima rumorosità, con impianto a regime ed il rumore residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità notturna dello stesso. La relazione di collaudo acustico dovrà contenere, unitamente all'esito dei rilievi fonometrici, la descrizione dei fenomeni sonori rilevati durante le misure e l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali;

5. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 4) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge;

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'impianto, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.